

Roma, 14 gennaio 2026
ACe/en

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

c.a. Rappresentante Legale

c.a. Direttore Vendite

c.a. Direttore Marketing

c.a. Direttore Post-Vendita

c.a. Direttore Comunicazione

Comunicazione n. 002/circ/2026

Legge di Bilancio 2026: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Facciamo seguito alla Comunicazione UNRAE n. 140/circ/2025 del 29 dicembre u.s. per informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 - Supplemento Ordinario n. 42 - del 30 dicembre 2025, è stata pubblicata la **Legge 30 dicembre 2025, n. 199** recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” (c.d. **Legge di Bilancio 2026**).

A tale riguardo, confermiamo che il testo del provvedimento non ha subito modifiche rispetto alla versione approvata in prima lettura al Senato, della quale avevamo già trasmesso la relativa Scheda di sintesi, che inoltriamo nuovamente in allegato alla presente Comunicazione.

In particolare, segnaliamo che la misura relativa alla maggiorazione dell’ammortamento (c.d. “**iperammortamento**”) per gli investimenti in beni strumentali (*art. 1, commi 427-436*) **non si applica all’acquisto di veicoli**, ma esclusivamente agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, inclusi negli elenchi degli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025. Tali beni rientrano nei criteri definiti dai Piani **Industria 4.0** e **Transizione 5.0**, che già prevedevano l’esclusione dei mezzi di trasporto.

Nel riportare il *link* al testo del provvedimento:

[Testo Legge di Bilancio 2026](#)

rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e inviamo i migliori saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
firmato: Antonio Cernicchiaro

Allegato

LEGGE DI BILANCIO 2026

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 – S.O. n. 42 - del 30 dicembre 2025

Scheda del provvedimento

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

Timeline:

- Approvazione in Consiglio dei ministri: 17 ottobre 2025 (CdM n. 146);
- Trasmissione al Parlamento: 22 ottobre 2024 – Atto Senato 1689;
- Assegnazione in sede referente: 30 ottobre 2025 - Commissione Bilancio;
- Approvato in prima lettura: 23 dicembre 2025;
- Trasmesso dal Senato alla Camera: 23 dicembre 2025 – Atto Camera 2570;
- Assegnazione in sede referente: 23 dicembre 2025 - Commissione Bilancio.
- Approvazione in seconda lettura: 30 dicembre 2025;
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: 30 dicembre 2025 (GU n. 301);
- Entrata in vigore: 1° gennaio 2026 (Legge n. 199/2025).

Disposizioni di interesse specifico

Il **comma 129**, novellando l'articolo 3 di cui al [d.lgs. 43/2025](#) recante la revisione delle accise, dispone che, a decorrere dal **1° gennaio 2026**, si applica una **riduzione** dell'accisa sulle **benzine** nella misura di **4,05 centesimi di euro** per litro e un **aumento**, nella medesima misura, dell'accisa applicata al **gasolio** impiegato come carburante. Conseguentemente, le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nella seguente identica misura:

- **benzina:** euro 672,90 per mille litri;
- **gasolio** usato come carburante: euro 672,90 per mille litri.

Dispone, altresì, che le nuove accise non si applicano al gasolio utilizzato per lavori agricoli, orticoli, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica. Infine, dispone che le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, al netto della quota di spettanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (*introdotto in prima lettura*).

Il **comma 427** ripropone la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento, ai fini IRES e IRPEF, per **investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese**, secondo il modello "**Industria 4.0**", effettuati dalle imprese dal **1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a:

- 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;**

- 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.**

Sono altresì definite le **imprese escluse** dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso; viene **precisato** che il beneficio è **cumulabile** con altre agevolazioni, salvo specifiche ipotesi. Si riconosce la **fruizione** del beneficio sulle quote **residue**, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il **realizzo**, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la **destinazione** dello stesso a strutture produttive ubicate all'estero.

Il **comma 429**, lettere a) e b), definisce le caratteristiche richieste per gli **investimenti agevolabili**:

- investimenti **in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi**, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati III-bis e III-ter annessi – a seguito della modifica in sede referente al Senato – alla presente legge di bilancio, **interconnessi al sistema aziendale** di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- investimenti **in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa** finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza**, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Il **comma 430** stabilisce che, per **accedere al beneficio** del nuovo **iperammortamento**, le imprese presentano, in via telematica, apposite **comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili**.

Il **comma 431** reca disposizioni sulla **cumulabilità** di tale beneficio con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi

costi. Più precisamente, il beneficio *de quo* è cumulabile con ulteriori **agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 432** stabilisce che, qualora nel corso del **periodo di fruizione della maggiorazione del costo**, si verifichi il **realizzo a titolo oneroso** del bene oggetto dell'agevolazione, oppure il bene venga **destinato a strutture produttive ubicate all'estero** (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la **fruizione delle quote residue del beneficio** originariamente determinate. Tuttavia, è necessario che, in tali circostanze, l'impresa provveda, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, alla **sostituzione** del bene originario con un **bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**. Si precisa ulteriormente che laddove il **costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito**, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Il **comma 433** conferisce al MIMIT il compito di **stabilire le modalità di attuazione dell'incentivo** con decreto da adottare **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la **procedura di accesso** al beneficio, nonché il **contenuto**, le **modalità** e i **termini** di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Il **comma 434** definisce il criterio da seguire nella **determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31**

dicembre 2026. Nello specifico, la determinazione dell'acconto dovuto è **effettuata** senza tener conto delle disposizioni introdotte dai precedenti commi. Pertanto, applicando il c.d. "metodo storico", si considera, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sopra indicate.

Il **comma 468**, per garantire la continuità delle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa pari a **200 milioni di euro per l'anno 2026** e a **450 milioni di euro per l'anno 2027**, destinata agli **investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuove di fabbrica a uso produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie digitali**.

Il **comma 471** prevede, inoltre, che per sostenere i **contratti di sviluppo** (strumenti finanziari destinati a grandi progetti imprenditoriali), siano allocati **250 milioni di euro per il 2027, 50 milioni per il 2028 e 250 milioni per il 2029**.

Il **comma 485** autorizza la spesa di **200 milioni di euro per l'anno 2026** e di **150 milioni di euro per l'anno 2027** per **interventi normativi in materia di mobilità**.

Il **comma 736** dispone che, per gli anni 2025 e 2026, l'**Automobile Club d'Italia** provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di **50 milioni di euro annui**.

Il **comma 770** istituisce, nello stato di previsione del MEF, un **fondo** con una **dotazione di 1,3 miliardi** di euro per l'anno **2026**, al fine di incrementare le dotazioni di misure a **favore delle imprese**. Le suddette risorse possono essere **assegnate**, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di

spesa previsti per il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, da usufruire esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

Il **comma 782** dispone che le risorse del **Piano sociale per il clima** (Regolamento UE 2023/955) possono essere impiegate anche per il **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile**.

Il **comma 872** istituisce un apposito **Fondo** con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, al fine di **sostenere la mobilità per le persone con disabilità**.

Il **comma 873** dispone che le risorse del Fondo del comma 872 sono finalizzate all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

- **interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità**, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
- **acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità** in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;
- **parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità**, nonché per i veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

Disposizioni di interesse generale

Il **comma 7** introduce una **tassazione agevolata del 5% per gli incrementi retributivi ottenuti dai lavoratori del settore privato**, con reddito da lavoro dipendente non superiore a **33.000 euro, nell'anno 2025**, a seguito di rinnovi contrattuali firmati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Il **comma 9** dispone che per i **premi di produttività** e per le somme erogate a titolo di **partecipazione** (disciplinati dalla legge 208/2015), viene **confermata la tassazione agevolata** negli anni **2026 e 2027**. L'imposta sostitutiva si applica fino a un massimo di **5.000 euro** di premi per lavoratore, con un'aliquota ridotta all'**1%** (anziché 10%).

Il **comma 14** aumenta da **8 a 10 euro** il limite di **esenzione fiscale** per i **buoni pasto elettronici** dei dipendenti.

Il **comma 60** stabilisce che le assicurazioni per **infortunio del conducente e assistenza stradale** sono **sempre incluse** tra i rischi inerenti al veicolo o al natante, **a prescindere dalla separata indicazione del premio** nel contratto. Contestualmente, viene sostituita la voce 19 della tariffa dell'allegato A, assoggettando tali assicurazioni all'**aliquota del 12,50 per cento**, anche quando stipulate con contratto distinto rispetto alla RC obbligatoria.

Il **comma 62** introduce una **deroga temporanea ai termini di versamento** dell'imposta sulle assicurazioni. In particolare, i premi relativi all'infortunio del conducente e all'assistenza stradale **incassati nei primi cinque mesi del 2026** possono essere versati entro il **30 giugno 2026**.

Il **comma 64** definisce l'**ambito temporale di applicazione**, stabilendo che le disposizioni si applicano esclusivamente ai **contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026**.

Il **comma 167** proroga per il 2026 il **trattamento di sostegno al reddito per le imprese in crisi**, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa **di 100 milioni di euro** per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il **comma 171** dispone che, per **le imprese di interesse strategico nazionale** con un **numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille**, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere **autorizzato un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026**, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata.

Il **comma 209** stabilisce che, dal **2026**, per la precompilazione del DSU, l'INPS coopera anche con il Ministero dell'interno e con l'ACI.

I commi **291 e 292** prevedono che, per gli **anni 2026, 2027 e 2028**, il limite di spesa non si applichi ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale. Sono autorizzati, per il suddetto fine, **500.000 euro annui** per ciascuno degli anni considerati.

Il **comma 329** autorizza una spesa pluriennale per il potenziamento delle piattaforme informatiche del **MIMIT**, a supporto dei procedimenti su **incentivi**, amministrazioni straordinarie e investimenti esteri in asset strategici, pari a **2.000.000 di euro** per il **2026**, **2.000.000 di euro** per il **2027** e **500.000 euro** annui dal **2028**.

Il **comma 438** prevede l'estensione temporale e finanziaria del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree della **ZES unica per il**

Mezzogiorno. In particolare, la norma amplia l'arco temporale di applicazione dell'agevolazione, che viene **prorogata agli anni 2026, 2027 e 2028, oltre ai già previsti 2024 e 2025**. Inoltre, prevede che le disposizioni si applicano anche alle regioni **Marche e Umbria**, oltre che alle già indicate Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Vengono inoltre aggiornate le finestre temporali per la realizzazione degli **investimenti agevolabili**, che **potranno essere effettuati fino al 15 novembre 2028**, e ridefinite le relative risorse finanziarie, stabilendo una dotazione di **2,3 miliardi di euro** per il **2026**, **1 miliardo** per il **2027** e **750 milioni** per il **2028**.

Il **comma 473** prevede l'autorizzazione di una spesa aggiuntiva di **90 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno **2026 a favore della società ANAS S.p.A.**, da destinare alle attività di **monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale**.

Il **comma 780** stabilisce che, salvo le verifiche europee sui requisiti di ammissibilità e sugli obiettivi del **Fondo sociale per il clima**, le amministrazioni e gli organismi attuatori sottopongono i propri atti ai **controlli ordinari di legalità, amministrativi e contabili**.

Il **comma 789** dispone che gli **enti** e le **imprese** che effettuano il trattamento dei **rifiuti**, i **produttori di rifiuti pericolosi** e gli **enti** e le imprese che **raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi** a titolo professionale o che operano in qualità di **commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi**, nonché, con riferimento ai **rifiuti non pericolosi**, chiunque effettua a titolo professionale attività di **raccolta e trasporto** di rifiuti, sono tenuti ad iscriversi al **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**. Sono, invece, esclusi dall'iscrizione:

- I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva;
- I produttori di rifiuti che sono imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti e gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Il **comma 801** dispone che, per favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad alta impronta di carbonio prodotti con processi inquinanti, ai **produttori di acciaio inossidabile che utilizzano prevalentemente rottami e materiali di riciclo** nel periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2027 è riconosciuto un **contributo**. Tale contributo è soggetto alle condizioni indicate al comma 2 e rientra in un limite di spesa di 35 milioni di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028.